



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 29/01/2026

Oggetto: FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI. VERIFICA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ACCANTONAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 859 E SEGUENTI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145. ATTESTAZIONE DI NON ACCANTONAMENTO

L'anno duemilaventisei addì 29 del mese di gennaio alle ore 11:27, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

SQUERI FRANCESCO	SINDACO	Presente
BARONE CARLO SALVATORE	VICE SINDACO	Assente
MARZANI VALENTINA	ASSESSORE	Presente
MICHELI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
MISTRETTA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
RESTA VALERIA	ASSESSORE	Presente
TAVERNITI ACHILLE	ASSESSORE	Presente
ZUIN MASSIMO GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 7

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta di Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, l'Assessora Francesca Micheli.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE MARTINA STEFANEA LAURA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. SQUERI FRANCESCO in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) introduce, a partire dall'anno 2021, l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di istituire il fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, nelle percentuali indicate ai successivi commi da 862 a 864, al ricorrere delle condizioni ivi riportate;
- il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, posti ai fini della tutela economica della Repubblica;
- il comma 862 del citato articolo, in base al quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali;

Dato atto che l'accantonamento viene calcolato in misura percentuale rispetto agli stanziamenti riguardanti l'esercizio in corso, sulla spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione;

Verificato che le condizioni poste quale fondamento dell'obbligo di prevedere il fondo in questione sono le seguenti:

- a) se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Considerato che il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - al 1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi;

Considerato quindi che:

- in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell'articolo 1 della L. 145/2018, ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accantonamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, occorre tener conto sia della riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025;
- al comma 859 è previsto l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla

2. di dare atto che non ricorrono, per l'esercizio 2026, le condizioni di dover procedere all'accantonamento in bilancio del Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

3. di dare atto che l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e della trasmissione alla PCC della comunicazione dello stock del debito residuo;

4. di comunicare al Consiglio Comunale quanto deliberato con il presente atto.

La presente deliberazione, stante la necessità di dare corso alle operazioni contabili conseguenti propedeutiche al Rendiconto 2025, viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
SQUERI FRANCESCO

II SEGRETARIO GENERALE
MARTINA STEFANEA LAURA